



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria

N. 07

del 08.02.2005

O G G E T T O:

Concessione in diritto di superficie a tempo indeterminato di un terreno sito nei Comparti 2 e 3 del PRGC – sub Comparti “A” alla Parrocchia “Madonna della Rosa” per la costruzione di un complesso Parrocchiale (Opere di urbanizzazione secondaria – art. 4 Legge 29.9.1964 n. 847).

L'anno duemilacinque il giorno otto del mese di febbraio nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito ad avviso notificato ai Consiglieri in data 01.02.2005 si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Petruzzella Pantaleo - Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Carlo Lentini Graziano – Segretario Generale**.

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti o assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso:

MINERVINI TOMMASO - SINDACO - Presente

<i>Consiglieri</i>	P	A	<i>Consiglieri</i>		P	A
SALLUSTIO Cosmo A.		si		LUCANIE Leonardo	si	
CENTRONE Pietro			si	SASSO Maria	si	
PETRUZZELLA Pantaleo		si		MINUTO Anna Carmela		si
SPADAVECCHIA Giacomo		si		DE ROBERTIS Mauro	si	
RAFANELLI Domenico		si		SPADAVECCHIA Vincenzo	si	
DE BARI Giuseppe D.co			si	SIRAGUSA Leonardo	si	
AMATO Mario		si		CIMILLO Benito	si	
SECONDINO Onofrio		si		DE GENNARO Giovannangelo	si	
SCARDIGNO Girolamo A.		si		LA GRASTA Giulio	si	
PANUNZIO Pasquale		si		DI GIOVANNI Riccardo		si
GIANCOLA Pasquale		si		MINERVINI Corrado	si	
DI MOLFETTA Michele		si		FIorentini Nunzio C.	si	
DE PALMA Damiano		si		CATALDO Luigi		si
DE NICOLO' Giuseppe		si		ANGIONE Nicola	si	
PIERGIOVANNI Nicola		si		BALESTRA Giuseppe		si

Presenti n. 25 Assenti n. 06

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta.

Sono, altresì, presenti in aula l'Assessore all'Urbanistica Avv. Pietro Uva e il Funzionario del Settore Territorio Arch. Lazzaro Pappagallo.

Dell'intero dibattito, registrato su nastro magnetico, è reso verbale a parte.

Svolge la relazione sull'argomento l'Assessore all'Urbanistica – Avv. Pietro Uva .

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri Minervini C., Fiorentini , De Robertis, Panunzio, Spadavecchia G. ed in replica il Sindaco.

Esauriti gli interventi il Presidente pone in votazione il provvedimento in oggetto ed accertatone l'esito favorevole, da atto che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Piano Regolatore Generale Comunale fu adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.127 in data 25/26 – 9 1996 e, dopo i necessari adeguamenti richiesti dalla relazione-parere del C.U.R. in data 7.11.1999, fu definitivamente approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.527 in data 10.5.2001;
- Nelle more dell'approvazione definitiva del PRGC., con deliberazione n.51 in data 7.4.1998, fu adottato un Piano straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell'art.51 della legge 22.10.1971 n.865 localizzato nei comparti 1-2-3-14-15 e 16 del nuovo PRGC.- Il Piano straordinario fu definitivamente approvato dal consiglio Comunale con deliberazione n.81 in data 9.10.1998;
- Nell'ambito del Piano sono previsti aree destinate ad opere di interesse comune tra le quali, secondo il disposto dell'art.3 del D.M. 2.4.1968, é compresa la realizzazione di un edificio destinato al culto;
- Ai sensi dell'art.4 della legge 29.9.1964 n.847, le opere da realizzare sulle aree di cui innanzi rientrano tra quelle di urbanizzazione secondaria;
- L'utilizzo delle aree e la realizzazione delle opere sono disciplinate dagli artt.35 e 57 della legge 22.10.1971 n.865;
- In particolare:
 - a) l'art. 35, comma 5, prescrive che la concessione del diritto di superficie ad Enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici é a tempo indeterminato;
 - il comma 7 prescrive che la concessione é deliberata dal Consiglio Comunale. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi con atto pubblico;
 - il comma 9 prescrive che non si applicano le disposizioni dell'8° comma (che disciplina il contenuto della convenzione) quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del 5° comma;
- b) l'art.57 individua i soggetti attuatori nell'ambito dei Piani di ERP.- La realizzazione delle opere destinate ad attività religiose é attribuita all'Ente religioso istituzionalmente competente;

Tutto ciò premesso:

Visto che il Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi ha avanzato richiesta in data 19.7.2004 al fine di ottenere dal Comune l'assegnazione a favore della Parrocchia "Madonna della Rosa" di una area che consenta la realizzazione, a cura e spesa della stessa Parrocchia, di un edificio da destinare a Chiesa Parrocchiale con annessa area per attività collaterali;

Vista la Legge Regionale 4.2.1994 n.4 "Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione" con particolare riferimento all'art.1 che definisce quali devono intendersi gli "edifici di culto" che individua negli "immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici" nonché nelle "strutture funzionalmente connesse con le attività per

l'esercizio del culto e negli immobili adibiti, nell'esercizio del Ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro che non abbiano fini di lucro".

Visto che è stata individuata, nell'ambito del Piano Straordinario, ex art. 51 Legge 865/1971, l'area sita nei Comparti 2 e 3 del PRGC (indicata nella planimetria allegata) sufficiente per la realizzazione della realizzanda Chiesa, nonché la realizzazione di strutture per le attività connesse con l'esercizio del culto e di cui al succitato art. 1 della legge Regionale 4/2/1994 n. 4;

Visto che il legale rappresentante della Parrocchia "Madonna della Rosa" con lettera in data 28.01.2005, registrata al protocollo al n. 4134 in pari data, sottoscritta anche da S.E. il Vescovo, ha espresso parere favorevole sull'area individuata ritenendo la localizzazione e la superficie "idonee all'uso a cui sono destinate e congrue nella loro e congrue nella loro quantità";

Visto che è possibile accedere alla richiesta della Parrocchia ed assegnare l'area necessaria;

Preso atto che la concessione dell'area, ai sensi delle disposizioni citate in premessa, deve avvenire in regime di diritto di superficie a tempo indeterminato e mediante convenzione;

Visto ed esaminato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune concedente e la Parrocchia concessionaria predisposto dal Settore Territorio;

Dato atto che l'area da concedere, come risulta dalla relazione dell'ufficio, risulta già acquisita al patrimonio indisponibile del Comune per effetto di cessione bonaria e che il costo di acquisizione è stato interamente recuperato a carico dei soggetti attuatori del Piano che stanno realizzando i rispettivi programmi costruttivi;

Ritenuto, pertanto, che a carico della Parrocchia concessionaria vanno poste esclusivamente i costi per il frazionamento delle aree da concedersi ed i costi generali di acquisizione ai sensi del comma 9 del citato art. 35;

Vista la Legge 20.5.1985 n. 222;

vista la Legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni;

Vista la Legge 29.9.1964 n. 847;

Vista la Legge Regionale 4.2.1994 n. 4;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il parere dalle competenti Commissioni Consiliari permanenti n. 1 (Urbanistica) e n. 4 (Patrimonio) reso, in seduta congiunta con verbale in data 08.02.2005;

Dato atto dell'intervenuta acquisizione dei pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento resi, rispettivamente, dal Dirigente del Settore Territorio e dal Dirigente del settore Contabilità, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese dai n. 25 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di concedere in favore della Parrocchia "Madonna della Rosa" – Ente Ecclesiastico canonicamente eretto e civilmente riconosciuto in diritto di superficie ed a tempo indeterminato, l'area sita nel Piano Straordinario di ERP ex art. 51 legge n. 865/1971 - Comparti 3 e 2 del P.R.G.C. – Sub Comparti "A" – distinta in catasto al foglio 18 particelle 100 – 1486 – 1488 – 1490 – 1492 – 1494 – 1496 – 1498 – 1500 e 1502 meglio individuata nella planimetria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante.
2. Di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune concedente e la Curia concessionaria, nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
3. Di dare atto che la concessione viene effettuata per la realizzazione di opera di urbanizzazione secondaria di cui all'art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847.
4. Di dare atto che la concessione viene effettuata senza corrispettivo (salvo il rimborso delle spese di cui allo schema di convenzione) trattandosi di area già acquisita al patrimonio indisponibile del Comune.
5. Di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente, secondo le competenze di cui al T.U. 267/2000 a sottoscrivere l'atto di convenzione e costituzione del diritto di superficie secondo lo schema approvato e con facoltà di inserire nell'atto tutte quelle clausole normali

- o del genere necessarie per meglio definire i rapporti tra le parti, la superficie dell'area, i suoi confini, la identificazione catastale ed il tipo di frazionamento.
6. Di dare atto che tutte le spese necessarie per la stipula della convenzione, per il frazionamento e per quanto altro dovesse essere necessario sono ad esclusivo carico della Parrocchia concessionaria sollevando sin d'ora il Comune concedente da qualsiasi impegno in tal senso.
 7. Dichiarare il presente provvedimento il Capo Settore Territorio, Ing. Giuseppe Parisi.

In pubblicazione dal 14.02.2005